



Prot. 25911 /1.14.6

Firenze, 19 OTT. 2015

Al Presidente
del Consiglio regionale della Toscana
Eugenio Giani

E, p.c. Ai componenti del Collegio di garanzia
statutaria

Al Segretario generale del Consiglio
regionale

Oggetto: Trasmissione parere del Collegio di garanzia statutaria.

Preg. mo Presidente,

a seguito della richiesta di parere di cui alla lettera del 24 settembre 2015, prot. n. 23139/2.9, in merito all'interpretazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), si trasmette l'unito parere del Collegio di garanzia statutaria, approvato all'unanimità nella seduta del 19 ottobre 2015 e redatto dall'avv. Luca Tartaglione.

Distinti saluti

Il Presidente
Prof. Stefano Merlini

All. n. 1

Firenze, 19 ottobre 2015.

Con lettera del Presidente del Consiglio Regionale datata 24.09.2015 (prot. n. 23139/2.9), è stata rivolta a questo Collegio di Garanzia Statutaria, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 24/2008, una richiesta di parere in merito all'interpretazione da dare all'art. 30, comma 2, della L.R. n. 62/2007 ed in particolare una risposta da fornire rispetto al quesito avanzato dal Presidente del Gruppo Consiliare SI Toscana a Sinistra con la sua lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale, datata 10.09.2015 (prot. n. 22074/1.14.6), avente il seguente tenore: *"avendo il Comitato Promotore (del Referendum Abrogativo riguardante la L.R. n. 28/2015) richiesto ed ottenuto la stampa e vidimazione dei fogli presso gli Uffici della Regione Toscana, può lo stesso Comitato Promotore, provvedere, a proprie spese, a stampare e far vidimare ulteriori Fogli presso le segreterie comunali o cancellerie uffici giudiziari ?"*.

---*---

Al fine di poter dare risposta al quesito sopra evidenziato e fornire un parere in merito al sotteso nodo interpretativo ad esso afferente, occorre confrontarsi con le disposizioni contenute nella L.R. n. 62/2007, che prevede la disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, ed in particolare quelle contenute nel Titolo III di tale legge regionale, afferenti l'istituto del referendum abrogativo previsto dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana dell'11.02.2005.

Orbene, a tale riguardo, per quanto in questa sede particolarmente interessa, innanzitutto, occorre ricordare che l'art. 19 della L.R. n. 62/2007, in piena attuazione del comma 1 dell'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, che come si ricorderà dispone che: *"Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione"*, ribadisce e specifica a sua volta che: *"... il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana"*. Inoltre, occorre ricordare che l'art. 21, comma 1, della L.R. n. 62/2007 medesima stabilisce che: *"Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali ..."*.

In ordine alla regolarità delle firme e all'ammissibilità del quesito referendario si pronuncia poi il Collegio di garanzia statutaria, in forza dell'art. 78 dello Statuto della Regione Toscana, secondo quanto precisato in proposito dagli artt. 26-28 della L.R. n. 62/2007.

Una volta pronunciatosi positivamente il Collegio di garanzia statutaria, prima, sulla regolarità delle firme e, poi, sull'ammissibilità del quesito referendario, quest'ultimo viene pubblicato sul b.u.r.t.

Così come ciò è avvenuto nel caso in esame, riguardante l'iniziativa referendaria tesa all'abrogazione della L.R. n. 28/2015 (recante le disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), sulla quale il Collegio di garanzia statutaria si è espresso positivamente in merito alla sua regolarità (supportata da 2.667 firme) ed ammissibilità, nelle proprie riunioni tenutesi lo scorso 31.07.2015, ed il cui testo di quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è stato, pertanto, tempestivamente pubblicato sul b.u.r.t. n. 41 in data 12.08.2015.

A quel punto si passa alla successiva fase della raccolta, dell'autenticazione, del deposito e della verifica di regolarità delle firme per la richiesta del referendum abrogativo, secondo quanto stabilito dagli artt. 29-33 della L.R. n. 62/2007.

E soffermandosi specificatamente sull'aspetto della raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum, che è appunto quello che interessa in relazione al presente parere, innanzitutto, è stabilito, a norma dell'art. 29, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 62/2007, che tale raccolta deve compiersi entro il termine di centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione del quesito referendario sul b.u.r.t. (e nel caso in esame essa dovrà dunque compiersi entro l'08.02.2016), nonché che le firme in questione siano raccolte su fogli vidimati, sui quali è stampato il quesito referendario, ed in calce al quale ogni elettore interessato deve apporre la propria firma, accanto alla quale devono essere indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000.

Inoltre, è stabilito, a norma dell'art. 30, comma 1, della L.R. n. 62/2007, che: *“Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) (e cioè quelle inizialmente raccolte a supporto dell'iniziativa referendaria di cui già si è detto), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2”,* ed, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 62/2007, che: *“I fogli sono vidimati: a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari; b) presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.*

Le due procedure di vidimazione dei fogli in questione non sono poste come alternative l'una rispetto all'altra, così che è ben possibile procedere, sia con l'una, che con l'altra, congiuntamente, nel rispetto comunque delle previsioni dettate, peraltro per la sola seconda procedura, e cioè quella avanti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dal successivo art. 31 della L.R. n. 62/2007.

In effetti, l'art. 31 della L.R. n. 62/2007 si preoccupa di regolare la sola procedura di *“Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale”*, evidentemente anche sul presupposto che la cura ed il costo di tale procedura sono posti a carico della Regione, ed, infatti, proprio per questo, è stabilito dall'art. 31, comma 6, della L.R. n. 62/2007, che in tale ipotesi: *“Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto (ergo ottantamila firme)”*, e tale previsione è poi ribadita, in termini del tutto analoghi, dall'art. 76, lett. c), della L.R. n. 62/2007.

In particolare, per dovuta completezza, è opportuno ricordare a tale proposito che l'art. 31 della L.R. n. 62/2007, per quanto particolarmente interessa, ai commi da 3 a 7, stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. del quesito referendario : *"... i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all'articolo 29, comma 1. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati"*.

In considerazione di tutto ciò, nel caso in esame, è pacificamente avvenuto che il Comitato Promotore del referendum abrogativo della L.R. n. 28/2015, per la raccolta delle firme in questione, in prima battuta, abbia già richiesto ed ottenuto, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, inizialmente n. 1.000 fogli contenenti ciascuno n. 50 caselle di firma (come da documentazione del 13.08.2015 e del 27.08.2015 prodotta agli atti), ergo utili ad una potenziale raccolta complessiva di n. 50.000 firme, e successivamente ulteriori n. 1.600 fogli contenenti ciascuno n. 20 caselle di firma (come da documentazione del 27.08.2015 e del 04.09.2015 prodotta agli atti), ergo utili ad una potenziale raccolta complessiva di ulteriori n. 32.000 firme, stampati e vidimati, a cura e spese della Regione, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a norma degli artt. 30, comma 2, lett. b), e 31, commi 3 e ss., della L.R. n. 62/2007.

Così, dunque, avendo il Comitato Promotore del referendum abrogativo della L.R. n. 28/2015 già richiesto ed ottenuto, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, un numero di fogli complessivamente utile a raccogliere n. 82.000 firme e, come tale, utile a raccogliere il doppio del numero minimo (40.000) delle firme previste dall'art. 75 Statuto della Regione Toscana, e così, dunque, essendo preclusa ogni ulteriore richiesta in proposito, ai sensi dell'art. 31, comma 6, e dell'art. 76, lett. c), della L.R. n. 62/2007.

Pertanto, il Comitato Promotore in questione ha già la disponibilità di un numero di fogli atto a consentirgli di raccogliere n. 82.000 firme, e cioè oltre il doppio del numero minimo di firme previste dall'art. 75 Statuto della Regione Toscana, a supporto della propria richiesta di referendum abrogativo della L.R. n. 28/2015, cui peraltro sono da aggiungervi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), della L.R. n. 62/2007, le n. 2.667 firme già in precedenza raccolte ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della L.R. n. 62/2007 medesima, e cioè quelle inizialmente raccolte a supporto dell'iniziativa referendaria di cui si è detto.

Ciò nonostante, non può negarsi che esso possa, laddove lo ritenga ulteriormente opportuno e necessario, anche provvedere, in seconda battuta, a stampare, stavolta a propria cura e spese, e poi fare vidimare degli altri fogli

per la raccolta delle firme in questione, presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari, a norma dell'art. 30, comma 2, lett. a), della L.R. n. 62/2007 sopra citata.

E. pertanto, al quesito posto a questo Collegio di garanzia statutaria, può risponderci nel senso che, pur avendo il Comitato Promotore (del Referendum Abrogativo riguardante la L.R. n. 28/2015) già richiesto ed ottenuto la stampa e vidimazione dei fogli di raccolta delle firme a corredo della propria richiesta di referendum presso gli Uffici della Regione Toscana, nel numero massimo consentito dalla legge, esso può anche, provvedere, a proprie cure e spese, a stampare ed a fare poi vidimare degli ulteriori fogli di raccolta delle firme a corredo della propria richiesta di referendum, presso le segreterie comunali o cancellerie uffici giudiziari a norma dell'art. 30, comma 2, lett. a), della L.R. n. 62/2007.

Ferma la precisazione che, anche in tal caso, ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 30 della L.R. n. 62/2007, e pure del comma 2 dell'art. 29, ciascun foglio da vidimare dovrà sempre contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario, pur essendo il formato dei fogli, per il resto, a forma libera.

---*---

Nelle sopra esposte considerazioni risulta in definitiva essere il parere in merito all'interpretazione da dare all'art. 30, comma 2, della L.R. n. 62/2007, reso da parte di questo Collegio di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 24/2008, in relazione alla richiesta formulata in proposito dal Presidente del Consiglio Regionale con la sua lettera del 24.09.2015 (prot. n. 23139/2.9).